

Civile Ord. Sez. 5 Num. 16210 Anno 2025

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI

Relatore: GORI PIERPAOLO

Data pubblicazione: 17/06/2025

*Oggetto: II.DD. - IVA -
società di persone -
coobbligato solidale*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2641/2017 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliate in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *ricorrente* –

nonché

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, incorporante EQUITALIA CENTRO
S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimetti (PEC:
avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it) e dall'Avv. Giuseppe

2

Parente (PEC: _____), eletti-
vamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Giammaria
in Roma, Via Flaminia, 135;
– *ricorrente incidentale* –
contro

CIRILLO MICHELE;
– *intimato* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della To-
scana n. 1142/31/2016, depositata il 23.6.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'8 aprile 2025
dal consigliere Pierpaolo Gori.

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della To-
scana n. 1142/31/2016, depositata il 23.6.2016 venivano respinti gli
appelli proposti dall'agente della riscossione e dall'Agenzia delle En-
trate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Firenze n. 62/6/2014 avente ad oggetto quattro cartelle di paga-
mento notificate a Michele Cirillo quale socio accomandatario della
società Capo Sica S.a.s. di Michele Cirillo & Co..
2. Gli atti riprendevano ad imposizione nei confronti del coobbligato
solidale II.DD. e IVA relative ai periodi d'imposta 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003 accertate in capo della società.
3. Il giudice di prime cure dichiarava nulli gli atti impugnati in quanto
notificati oltre il termine di decadenza di cui all'art.25 del d.P.R.
n.602/73 e, comunque, perché i crediti erariali erano prescritti.

Il giudice d'appello confermava l'esito della decisione di primo grado
per intervenuta decadenza dall'esercizio del potere impositivo nel
caso di specie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia dell'Entrate deducendo un unico motivo. Ha proposto ricorso successivo l'agente della riscossione, da qualificarsi incidentale, per un motivo, mentre il contribuente non ha svolto difese.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso del ricorso principale e incidentale, sostanzialmente sovrapponibile, l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione prospettano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973, 1310, 2304, 2313, 2315 cod. civ. e 477 cod. proc. civ. per aver la CTR erroneamente ritenuto che le cartelle di pagamento, notificate nel termine di decadenza alla società in accomandita semplice, avrebbero dovuto essere notificate anche al socio accomandatario, solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società Capo Sica S.a.s. di Michele Cirillo & Co., incluse quelle fiscali.

1.1 La ricorrente si lamenta del fatto che il giudice di seconde cure non abbia considerato che «la notifica della cartella di pagamento al socio solidalmente responsabile con cui si ingiunge il pagamento della somma dovuta dal debitore principale e nei cui confronti è intervenuta la definitività della pretesa, ha solo valore di avvio dell'esecuzione forzata nei suoi confronti senza che abbia più alcun rilievo la decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 bastando che la detta notifica avvenga entro il termine di prescrizione – decennale – decorrente dalla data di definitività della pretesa nei confronti dell'obbligato principale» (cfr. p. 7 del ricorso).

2. I mezzi di impugnazione sono fondati.

3. La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 2545/2018 poi sempre confermata) ha escluso la decadenza nei confronti dell'obbligato in solido delle obbligazioni portate dall'atto impositivo in presenza di notifica tempestiva ad uno dei condebitori,

4

in quanto la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Infatti, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, cod. civ., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.

4. La motivazione del giudice di seconde cure, che ha accertato la mancanza della prova della notifica delle cartelle al socio entro il termine di decadenza, si pone in contrasto con il richiamato principio di diritto del giudice di legittimità, avendo il giudice affermato che «i termini previsti nell'art. 25 d.P.R. 602/73 sono decadenziali prevedendo la notifica degli atti entro un determinato lasso di tempo. E poichè la decadenza non ammette interruzione, la notifica fatta alla società non interrompe la decadenza nei confronti della persona fisica del socio accomandatario e/o legale rappresentante. Il pagamento, seppure parziale, delle cartelle come dedotto dalla Agenzia delle entrate deve essere attribuito alla società destinataria della notifica e non dal Cirillo personalmente quale socio illimitatamente responsabile. Comunque questo fatto non ha rilievo giuridico ai fini della decadenza cui non sono applicabili le norme relative alla prescrizione». (cfr. p. 4-5 della sentenza).

5. Non può, dunque, non condividersi l'assunto della ricorrente secondo cui, con riferimento al vincolo di solidarietà tra il socio accomandatario e la società, la notifica effettuata tempestivamente entro il termine di decadenza previsto dall'articolo 25 del d.P.R. n. 62/1973 nei confronti della società non pregiudica il potere di ottenere il soddisfacimento della pretesa nei confronti del coobbligato in solido. La decisione di appello non è in linea con l'uniforme interpretazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5

della Corte di cassazione, da cui non vi sono ragioni per distinguersi nel caso di specie.

6. In accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l'effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8.4.2025

Corte di Cassazione - copia non ufficiale